

STATUTO NAZIONALE

Adottato e modificato dal XXXVIII Congresso Nazionale del SISM - 13-16 novembre 2008, Cernobbio, Como.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

ART. 3 – ATTIVITA'

ART. 4 – SOCI ORDINARI

ART. 5 – SOCI ORDINARI E ISCRIZIONE ALLA SEDE LOCALE

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

ART. 8 - LA SEDE LOCALE

ART. 9 – RAPPORTO ASSOCIATIVO DELLA SEDE LOCALE CON IL S.I.S.M. NAZIONALE

ART. 10 – COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SEDE LOCALE E ADESIONE AL S.I.S.M. NAZIONALE

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SEDE LOCALE

ART. 12 – DEMOCRATICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 – IL GRUPPO FINALIZZATO

ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 – IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 17 - IL CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 18 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO: FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 19 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 20- ALTRE CARICHE ELETTIVE

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 22 – IL PATRIMONIO

ART. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 24 – CARICHE NAZIONALI

ART. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 26 - ESTINZIONE O SCIoglimento

ART. 27 - RINVIO

ART. 28 - NORME TRANSITORIE

STATUTO NAZIONALE

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (di seguito nel testo “SISM”, “S.I.S.M.”, “S.I.S.M. Nazionale” o “Associazione”) è una libera associazione di volontariato fra studenti dei Corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.

c.2 Il SISM è membro effettivo dell’I.F.M.S.A. (International Federation of Medical Students’ Associations), una O.N.G. che federa le varie Associazioni Nazionali di studenti in Medicina di tutto il mondo, in relazione ufficiale con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con le Nazioni Unite.

c.3 Il S.I.S.M. ha sede legale in Bologna, presso il Padiglione Nuove Patologie del Policlinico S. Orsola, via Massarenti 9.

c.4 Il SISM si organizza sul territorio nelle Sedi Locali che ne costituiscono l’unità di base.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1 Il SISM è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale. Essa agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e, all’occorrenza, internazionali.

c.2 Il S.I.S.M. garantisce l’unitarietà di tutte le Sedi Locali che ad esso aderiscono. Gli Organi direttivi vigilano per la tutela dell’identità dell’Associazione, della sua denominazione, dell’utilizzo di quest’ultima e del simbolo grafico che lo rappresenta.

c.3 Il S.I.S.M. si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso:

- a) contributi qualificanti alla formazione accademica degli studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica e alla crescita intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche;

- b) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.

c.4 Il S.I.S.M. pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, promuove:

- a) relazioni operose sia fra gli Atenei Italiani che fra gli Atenei italiani e quelli stranieri;
- b) relazioni operose fra gli studenti delle Facoltà di Medicina di ogni nazionalità;
- c) attività nei settori dell’istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della salute riproduttiva, della salute pubblica, della salute globale, dei diritti umani e della ricerca scientifica di particolare interesse;
- d) la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale;
- e) lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
- f) la partecipazione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell’ambito della salute pubblica.

ART. 3 – ATTIVITA’

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto nonché di eventuali ed ulteriori specifici obiettivi fissati in sede di Congresso Nazionale, il S.I.S.M. svolge nei confronti delle Sedi Locali - a mezzo degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e di verifica e rappresenta i propri associati nei confronti di tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale, competenti per settore di interesse dell’Associazione.

c.2 Per il raggiungimento di tali obiettivi il SISM, a titolo gratuito:

- a) partecipa e promuove iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico, a livello nazionale ed internazionale;
- b) effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria ed universitaria del Paese;
- c) sollecita discussioni sulla formazione professionale del medico, sul suo ruolo sociale e civile in genere;
- d) agevola e promuove relazioni culturali e professionalizzanti tra studenti e medici, oltre che tra studenti e rappresentanti dei media e dei veicoli di informazione e divulgazione scientifico-professionale in genere;
- e) agisce all'interno della società civile in genere;
- f) partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- g) svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie Sedi Locali ed i Gruppi Finalizzati, per quanto concerne la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
- h) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso stampa associativa e materiale multimediale;
- i) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- j) sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

- k) partecipa attivamente a campagne di sensibilizzazione riguardo a temi di salute pubblica.

c.3 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività contrarie ai fini dell'Associazione stessa.

ART. 4 – SOCI ORDINARI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, il S.I.S.M. è costituito da soci ordinari.

c.2 Sono soci ordinari tutti coloro che siano iscritti alla Sede Locale afferente alla propria Facoltà di Medicina e Chirurgia ed che abbiano i requisiti di cui al c.1 dell'art.5.

c.3 Lo status di socio ordinario non è trasmissibile.

c.4 I soci ordinari sono rappresentati al Congresso Nazionale dai delegati nominati dalle Commissioni Locali e scelti tra i soci ordinari della Sede Locale stessa.

ART. 5 – SOCI ORDINARI E ISCRIZIONE ALLA SEDE LOCALE

c.1 Può ricoprire la qualifica di socio ordinario qualsiasi studente regolarmente iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ovvero qualsiasi persona fisica che abbia perso lo status di studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, secondo la normativa vigente nei vari Atenei, da un periodo non superiore ai sei mesi.

c.2 L'iscrizione alla Sede Locale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al c.1 del presente articolo avviene attraverso la sottoscrizione dell'apposito stampato ed il pagamento della quota associativa da parte dell'interessato. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

c.3 L'iscrizione del socio ordinario alla Sede Locale comporterà l'automatica adesione dello stesso al S.I.S.M. Nazionale.

c.4 La qualifica di socio ordinario decorre dal momento della sottoscrizione dell'apposito modulo d'iscrizione e del pagamento della quota associativa da parte dell'interessato.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

c.1 Il socio ordinario ha diritto:

- a) ad essere informato ed a partecipare a tutte le iniziative organizzate dalle Sedi Locali e dal S.I.S.M. Nazionale, nell'ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;
- b) all'eleggibilità a tutte le cariche locali e nazionali;
- c) a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci della Sede Locale di appartenenza.

c.2 Il socio ordinario è tenuto:

- a) a corrispondere la relativa quota associativa per ogni anno associativo, convenzionalmente corrente fra il primo ottobre ed il 30 settembre dell'anno solare successivo;
- b) ad osservare i principi e le finalità del S.I.S.M. ed a favorirne l'attività;
- c) a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all'attività associativa che siano legittimamente emanate;
- d) ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.S.M.;
- e) a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e dello Statuto della Sede Locale di appartenenza.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

c.1 La perdita, per qualsiasi motivo, dello status di studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, secondo la normativa vigente nei vari Atenei, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta l'impossibilità di iscriversi all'Associazione in qualità di socio ordinario.

c.2 Il socio ordinario è tenuto a corrispondere la quota associativa entro il 1 ottobre di ogni anno. In caso di inadempienza, la Commissione Locale delibera la decadenza dello status di socio.

c.3 Il socio ordinario può sempre recedere dall'Associazione.

c.4 In caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, lo status di socio ordinario viene perso per espulsione, ai sensi del c.2 dell'art.25 del presente Statuto.

ART. 8 - LA SEDE LOCALE

c.1 La Sede Locale costituisce l'unità di base dell'Associazione e raggruppa i soci ordinari secondo le modalità indicate dall'art.5 del presente Statuto.

c.2 Le Sede Locale è dotata di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al S.I.S.M. Nazionale.

c.3 Il S.I.S.M. Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle proprie Sedi Locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

c.4 La Sede Locale svolge la propria attività nell'ambito dei principi del S.I.S.M., delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dalla Commissione Locale e dall'Assemblea dei soci.

c.5 La Sede Locale accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi dell'Associazione.

c.6 La Sede Locale si fa riconoscere ufficialmente dalle Autorità Accademiche dell'Ateneo di appartenenza.

c.7 La Sede Locale promuove la conoscenza delle attività e delle iniziative del S.I.S.M. presso la popolazione studentesca, il corpo docente, le Autorità Accademiche in genere, i medici e la società civile.

c.8 La Sede Locale cura la realizzazione di tali attività nel rispetto delle Leggi Vigenti, delle disposizioni statutarie e delle decisioni legittimamente assunte dagli Organi dell'Associazione.

c.9 La Sede Locale è obbligata a versare al S.I.S.M. la quota associativa annuale, nella misura determinata dal

Congresso Nazionale e specificata nel Regolamento Interno, allo scopo di fornire al S.I.S.M. Nazionale i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – RAPPORTO ASSOCIATIVO DELLA SEDE LOCALE CON IL S.I.S.M. NAZIONALE

c.1 Ogni Sede Locale adotta lo Statuto di Sede Locale, approvato dal Congresso Nazionale.

c.2 Ogni Sede Locale assume la denominazione di “S.I.S.M. – Sede Locale di (città ovvero città ed Ateneo ovvero città e Facoltà di Medicina e Chirurgia di appartenenza)”.

c.3 Al fine di rinnovare l’adesione al S.I.S.M. Nazionale, ciascuna Sede Locale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza di adesione al Consiglio Nazionale, che ne valuta la possibilità di accoglimento.

ART. 10 – COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SEDE LOCALE E ADESIONE AL S.I.S.M. NAZIONALE

c.1 La Sede Sperimentale nasce su iniziativa di almeno dieci persone che abbiano i requisiti per assumere lo status di soci ordinari, di cui al c.1 dell’art.5, e che ne facciano richiesta, mediante istanza di costituzione, al Consiglio Nazionale, dopo essersi organizzati secondo le modalità definite dai commi 1 e 2 dell’art.9 del presente Statuto.

c.2 Il Consiglio Nazionale, verificata la legittimità della procedura, riconosce ufficialmente la nuova Sede Sperimentale e l’ammissione dei promotori allo status di soci ordinari.

c.3 La deliberazione di diniego, adottata dal Consiglio Nazionale del S.I.S.M. in merito all’istanza di costituzione, è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

c.4 Il Congresso Nazionale successivo verifica la regolarità delle procedure di costituzione e, nulla ostando, procede alla votazione per il riconoscimento della Sede Sperimentale come Sede Locale.

c.5 Solo dopo tale riconoscimento la Sede Locale ha diritto di voto in sede di Congresso Nazionale e deve attenersi a quanto stabilito dall’art.9.

c.6 Ove il Congresso Nazionale non approvi, tramite votazione, il riconoscimento della Sede Sperimentale a Sede Locale, la Sede Sperimentale rimane tale fino alla seduta congressuale successiva solo qualora sia trascorso meno di un anno dalla sua costituzione. Altrimenti, la Sede Sperimentale è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c.2 art.9.

c.7 Ove il Congresso Nazionale non approvi per la seconda volta il riconoscimento di una Sede Sperimentale a Sede Locale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c.2 art.9.

c.8 Qualora all’interno di una Facoltà di Medicina e Chirurgia, in cui sia già presente una Sede Locale, esistano più Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, non è possibile costituire un’altra Sede Locale.

La Sede Locale esistente all’interno di una Facoltà di Medicina e Chirurgia nella quale siano presenti più corsi di laurea in medicina e chirurgia, si impegna a garantire l’iscrizione al SISM agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea suddetti.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SEDE LOCALE

c.1 La qualifica di Sede Locale si perde per:

- a) scioglimento, nel caso in cui non siano eletti Incaricato Locale ed Amministratore Locale secondo le modalità previste nel Regolamento Interno;
- b) scioglimento, per inadempienza alle modalità di adesione della Sede Locale al S.I.S.M. Nazionale, come stabilito dal c.3 art.9 del presente Statuto;
- c) espulsione, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso o comunque per atti che danneggino l’Associazione ed i suoi soci.

c.2 La perdita della qualifica di Sede Locale è deliberata ai sensi dell’art.25 del presente Statuto; la delibera è comunicata a mezzo di posta ordinaria o

elettronica alla Sede Locale da parte del Presidente Nazionale.

c.3 La Sede Locale che perde la qualifica ai sensi del c.1 del presente articolo è obbligata a modificare tempestivamente il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al c.2 dell'art. 9.

ART. 12 – DEMOCRATICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 La democraticità dell'Associazione è garantita dalla possibilità di esprimere un solo voto in sede congressuale per Facoltà di Medicina e Chirurgia di appartenenza.

c.2 Al fine di garantire la democraticità dell'Associazione, ogni Sede Locale ha diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

ART. 13 – IL GRUPPO FINALIZZATO

c.1 Il Gruppo Finalizzato è costituito da soci ordinari che volontariamente si rendono responsabili della gestione di una specifica attività dell'Associazione.

c.2 I soci ordinari del SISM, che ravvisino la necessità di una gestione finalizzata di una specifica attività dell'Associazione, possono presentare richiesta scritta di costituzione di un Gruppo Finalizzato al Consiglio Nazionale.

c.3 Il Consiglio Nazionale, verificata la legittimità dell'istanza di costituzione, riconosce ufficialmente il Gruppo Finalizzato.

c.4 Il Gruppo Finalizzato è dotato di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al S.I.S.M. Nazionale.

c.5 Il S.I.S.M. Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte del Gruppo Finalizzato, anche se sprovvisto di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

c.6 Il Gruppo Finalizzato svolge la propria attività nell'ambito dei principi del S.I.S.M., delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla

base delle decisioni di volta in volta adottate dai suoi componenti.

c.7 Il Gruppo Finalizzato accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi dell'Associazione.

c.8 Ogni Gruppo Finalizzato adotta lo Statuto tipo, approvato dal Congresso Nazionale.

ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale (di seguito nel testo CN);
- c) il Consiglio Esecutivo (di seguito nel testo CE);
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15 – IL CONGRESSO NAZIONALE

c.1 Il Congresso Nazionale è l'Organo sovrano del SISM.

c.2 Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai delegati delle Sedi Locali ai sensi del c.4 dell'art.4 del presente Statuto; il numero dei delegati è lo stesso per ogni Sede Locale;
- b) dai componenti del Consiglio Nazionale;
- c) dai Revisori dei Conti.

c.3 Ogni Sede Locale ha diritto ad un voto, che viene espresso tramite l'Incaricato Locale.

c.4 L'Incaricato Locale che sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle operazioni di voto potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un qualsiasi altro delegato della Sede Locale di appartenenza.

c.5 La Sede Locale assente al momento della votazione non può delegare il proprio diritto di voto ad un'altra Sede Locale.

c.6 Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, qualora siano presenti i due terzi delle Sedi Locali.

c.7 Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in seconda convocazione, qualora sia presente la maggioranza semplice delle Sedi Locali.

c.8 Le delibere del Congresso Nazionale vengono adottate a maggioranza semplice delle Sedi Locali presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto.

c.9 Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, previa relazione dei Revisori dei Conti.

c.10 Il Congresso Nazionale si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri Organi del S.I.S.M. Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Nazionale o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

c.11 Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, a seguito di delibera del Consiglio Esecutivo, con avviso inviato a tutte le Sedi Locali almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso può essere inviato anche almeno dieci giorni prima della seduta.

c.12 Per deliberare la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole di almeno i due terzi delle Sedi Locali aventi diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

c.13 Per deliberare lo scioglimento del S.I.S.M. Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi delle Sedi Locali aventi diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE

c.1 Spetta al Congresso Nazionale:

- a) l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo, accompagnato da una relazione scritta dei Revisori dell'Esercizio Finanziario;
- b) l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale;
- d) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito nel testo CRC);
- e) l'approvazione delle modifiche allo Statuto Nazionale, allo Statuto di Sede Locale e allo Statuto tipo dei Gruppi Finalizzati;
- f) la modifica del Regolamento Interno dell'Associazione;
- g) la delibera di scioglimento dell'Associazione;
- h) la nomina dei commissari liquidatori;
- i) la devoluzione del patrimonio;
- j) la determinazione delle quote associative;
- k) l'approvazione delle relazioni dei componenti del Consiglio Nazionale;
- l) l'elezione del Tavolo di Presidenza del Congresso;
- m) l'elezione del Comitato di Controllo del Congresso (di seguito nel testo CCC);
- n) il riconoscimento della Sede Sperimentale a Sede Locale;
- o) la funzione di giudice di primo e secondo grado in materia di controversie, così come regolato dall'art.25 del presente Statuto;
- p) attendere alla straordinaria amministrazione;
- q) il conferimento di onorificenze a persone fisiche che, pur non assumendo la qualifica di socio ordinario ai sensi del c.1 dell'art.5 del presente Statuto, vengono ritenute particolarmente meritevoli nei confronti del S.I.S.M. Nazionale o di una Sede Locale.

ART. 17 - IL CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONI E COMPETENZE

c.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Consiglio Esecutivo e dai Coordinatori Nazionali delle aree tematiche.

c.2 I Coordinatori Nazionali delle aree tematiche durano in carica un anno e sono:

- a) il National Exchange Officer (di seguito nel testo NEO);
- b) il National Officer on Research Exchange (di seguito nel testo NORE);
- c) il National Officer on Medical Education (di seguito nel testo NOME) o Coordinatore Nazionale per la Pedagogia Medica;
- d) il National Officer on Public Health (di seguito nel testo NPO) o Coordinatore Nazionale per la Salute Pubblica;
- e) il National Officer on Reproductive Health and AIDS (di seguito nel testo NORA) o Coordinatore Nazionale per la Salute Riproduttiva;
- f) il National Officer on Human Rights and Peace (di seguito nel testo NORP) o Coordinatore Nazionale per i Diritti Umani.

c.3 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno, di cui la prima entro il 15 gennaio per la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dal Congresso Nazionale.

c.4 Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente Nazionale nonché qualora fosse richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

c.5 La convocazione del Consiglio Nazionale avviene tramite invito del Presidente Nazionale a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche entro 48 ore dalla seduta.

c.6 Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti di cui almeno uno appartenente al Consiglio Esecutivo. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale. In caso di decisioni finanziarie è obbligatoria la presenza di due componenti del Consiglio Esecutivo, tra cui l'Amministratore Nazionale.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con delibera adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto al Congresso Nazionale, al Consiglio Esecutivo, al Presidente Nazionale, al Segretario Generale e all'Amministratore Nazionale. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:

- a) la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso Nazionale;
- b) la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dal Congresso Nazionale;
- c) la promozione di iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione, come la promozione e l'organizzazione di eventi formativi e di convegni su temi specifici;
- d) l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dallo stesso;
- e) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni al S.I.S.M. Nazionale;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche

- amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 - g) l'approvazione delle relazioni illustrative dell'attività svolta, per la presentazione delle stesse al Congresso Nazionale;
 - h) la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
 - i) la funzione di giudice di primo grado per le controversie di cui all'art.25;
 - j) l'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
 - k) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Consiglio Esecutivo.
- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Sedi Locali;
 - b) l'elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'Associazione;
 - c) la convocazione del Congresso Nazionale;
 - d) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
 - e) il conferimento, su delega del CN, di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso, nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
 - f) la disposizione a svolgere attività ispettiva presso le Sedi Locali per conto del CN, preferibilmente nelle persone del Presidente Nazionale o di un altro componente del CE, riferendone quindi per iscritto.

c.9 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal c.12 dell'art.15 il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale che dovrà essere convocato – secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art.15 e del c.5 dell'art.24 – entro quattro mesi dalla seduta congressuale in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

ART. 18 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO: FUNZIONI E COMPETENZE

c.1 Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale e dall'Amministratore Nazionale. Tali cariche hanno durata di un anno.

c.2 Le cariche del Consiglio Esecutivo sono incompatibili fra loro e con altre cariche Nazionali e Locali, comprese quelle dei Gruppi Finalizzati e delle Support Division.

c.3 Il Consiglio Esecutivo, cui compete la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale, delibera altresì, riferendo al Consiglio Nazionale, sui seguenti argomenti:

c.3 Il Consiglio Esecutivo delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere, attende all'ordinaria amministrazione ed assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.4 Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente Nazionale senza formalità particolari. Esso può riunirsi anche in video conferenza o in chat-room.

c.5 Hanno validità le sedute alle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio Esecutivo.

c.6 Le delibere del Consiglio Esecutivo sono adottate a maggioranza semplice.

c.7 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto, decade automaticamente anche il Consiglio Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del c.1 dell'art.16 e del c.1 del presente articolo, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

ART. 19 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

c.1 Il Presidente Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale tra i suoi componenti, presiede il Segretariato Italiano Studenti in Medicina, ne ha la rappresentanza legale ed la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente Nazionale spetta, inoltre:

- a) delegare, per singoli atti, la firma dell'Associazione e le sue funzioni ad altri componenti del Consiglio Nazionale;
- b) convocare il Congresso Nazionale su delibera del Consiglio Esecutivo;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Esecutivo e formularne l'ordine del giorno;
- d) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- e) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Esecutivo;

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente Nazionale è coadiuvato dal Segretario Generale.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dall'Amministratore Nazionale. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, ogni decisione viene presa all'unanimità tra Amministratore Nazionale e Segretario Generale.

c.5 La firma e/o la presenza dell'Amministratore Nazionale fa fede, di fronte ai terzi, nell'assenza o nell'impedimento temporanei del Presidente Nazionale.

ART. 20- ALTRE CARICHE ELETTIVE

c.1 Il Segretario Generale:

- a) è responsabile dei verbali delle sedute del Consiglio Nazionale e del Consiglio Esecutivo, che trascrive sugli appositi documenti affidati alla sua custodia e depositati presso l'Ufficio Nazionale;
- b) coadiuva il Presidente Nazionale nell'espletamento dei suoi compiti statutari.

c.2 L'Amministratore Nazionale:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili;
- b) cura la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- c) ha poteri ordinari e straordinari riguardo alla gestione del conto corrente nazionale, ossia ha la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari;
- d) è delegato del Consiglio Nazionale a ricercare fondi per sostenere le spese connesse alle attività istituzionali dell'Associazione;
- e) ha il compito di fornire ai Revisori dei conti un supporto nella revisione dell'esercizio finanziario dell'Associazione e degli incontri nazionali;
- f) svolge un ruolo di supervisore nella gestione amministrativa delle Sedi Locali.

c.3 I Coordinatori Nazionali delle aree tematiche coordinano le attività effettuate dall'Associazione all'interno del rispettivo ambito di competenza.

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c. 1 Il Collegio di Revisione dei Conti è costituito da tre componenti, nominati dal Congresso Nazionale tra gli Incaricati Locali e gli Amministratori Locali delegati del Congresso stesso.

c.2 La carica di Revisore dei conti ha durata di un anno.

c.3 Il Collegio esamina il bilancio consuntivo o rendiconto amministrativo del S.I.S.M. Nazionale, del Congresso Nazionale e, su richiesta del Consiglio Nazionale, di eventuali altre attività.

c.4 Dopo aver esaminato tali bilanci, formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni

e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto.

c.5 I Revisori dei conti sono componenti di diritto del Congresso Nazionale e, se ritenuto opportuno, sono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale.

ART. 22 – IL PATRIMONIO

c.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) quote scambi;
- c) contributi di persone che condividono gli ideali dell'Associazione;
- d) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti dell'Associazione;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in base Decreto del Ministero delle Finanze 25.05.1995 n. 3263.

c.2 Il Consiglio Nazionale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.3 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.4 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha durata dal primo di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno associativo precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 24 – CARICHE NAZIONALI

c.1 Tutte le cariche sociali decorrono dal momento dell'elezione in sede di Congresso Nazionale e terminano al momento del loro rinnovo in sede di Congresso Nazionale.

c.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e non retribuite.

c.3 Ai componenti del Consiglio Nazionale spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico istituzionale, come stabilito nel Regolamento Interno.

c.4 Il Presidente Nazionale, il Segretario Generale, l'Amministratore Nazionale, i Coordinatori delle aree tematiche ed i Revisori dei conti non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi, eccetto che nei casi in cui non si trovino altri candidati.

c.5 Fermo restando il disposto di cui al c.13 dell'art.15, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Coordinatori Nazionali, decade l'intero Consiglio Nazionale ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocato il Congresso Nazionale, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente Nazionale o il Segretario Generale non procedano alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del precedente Congresso Nazionale. Nell'attesa della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l'attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dai Coordinatori Nazionali stessi.

ART. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

c.1 I soci ordinari e le Sedi Locali possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

c.2 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci ordinari sono:

- a) l'espulsione;

- b) la revoca dalla carica Locale;
- c) la revoca dalla carica Nazionale,
- d) la revoca della carica all'interno di un Gruppo Finalizzato.

c.3 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti delle Sedi Locali sono:

- a) la sospensione dalla campagna scambi;
- b) lo scioglimento;
- c) la chiusura, la quale è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c.2 art.9.

c.4 Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di giudice di primo grado in materia di controversie tra:

- a) soci persone fisiche appartenenti ad una stessa Sede Locale;
- b) soci persone fisiche appartenenti a Sedi Locali differenti;
- c) soci persone fisiche e Sedi Locali;
- d) differenti Sedi Locali.

c.5 Per le controversie tra S.I.S.M. Nazionale e soci persone fisiche e tra S.I.S.M. Nazionale e Sedi Locali, il Consiglio Nazionale, solo in caso di urgenza, decide in modo provvisorio il provvedimento da attuare, che viene rettificato durante il primo Congresso Nazionale successivo.

c.6 Le decisioni del Consiglio Nazionale sono inappellabili tranne che nei casi di espulsione di soci ordinari e chiusura di una Sede Locale, per i quali ci si può appellare al Congresso Nazionale.

c.7 Il Congresso Nazionale svolge la funzione di giudice di primo grado esclusivamente in materia di controversie tra:

- a) S.I.S.M. Nazionale e soci persone fisiche;
- b) S.I.S.M. Nazionale e Sedi Locali;
- c) S.I.S.M. Nazionale e terzi.

c.8 Il Congresso Nazionale svolge la funzione di giudice di secondo grado esclusivamente per le controversie di cui ai c. 4 e 5 del presente articolo.

c.9 Le decisioni del Congresso Nazionale sono inappellabili di fronte ad alcun altro Organo associativo.

ART. 26 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento del S.I.S.M. Nazionale avviene con delibera del Congresso Nazionale solo in presenza del voto favorevole di almeno i due terzi delle Sedi Locali aventi diritto, ai sensi dell'art.15 c.13 del presente Statuto.

c.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto, deliberate dal Congresso Nazionale su indicazione dei commissari liquidatori o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 27 - RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento Interno, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE

c.1 Il comma 8 dell'articolo 10 ed il comma 1 dell'articolo 12 sono sospesi a tempo indeterminato per la sede locale di Caltanissetta.